Affidamento di somme al notaio in forma e sostanza di trust

di Giuseppe Gallizia *notaio*

L'esperienza mostra che la terzietà propria della funzione fa del notaio il soggetto ideale, in termini di garanzia, per l'affidamento di somme la cui consegna o pagamento dipende dal verificarsi di circostanze future e/o incerte.

L'affidamento trasferisce al notaio incombenze e responsabilità che devono essere regolate secondo principi di chiarezza e separatezza; la chiarezza riguarda essenzialmente le modalità di affidamento che devono essere tali da evitare stalli decisionali o decisioni totalmente lasciate al notaio.

La separatezza comporta una necessaria e deterministica segregazione delle somme affidate rispetto ai beni propri del notaio e rispetto alle altre somme al medesimo affidate. Circa la chiarezza dell'affidamento ci si deve prima di tutto riferire all'articolo 45 del codice deontologico che testualmente recita:

> *Dell'affidamento di somme*
> 45 - Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati, e indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel registro previsto dall'art. 6 L. 22 gennaio 1934, n. 64, riceve un incarico che importa l'affidamento di somme di denaro, dovrà svolgerlo con la massima diligenza e trasparenza.

A tal fine nel documento col quale viene conferito al notaio l'incarico, devono essere chiaramente indicati:

- il contenuto, le modalità e i tempi di adempimento dell'incarico;
- le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario – che presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e informate le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo – o circolare all'ordine del notaio o di una delle parti, bonifico sul conto corrente bancario del notaio, consegna di titoli di credito ecc.);
- le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio ecc.);
- la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a seconda delle modalità di impiego determinate dalle parti;
- la misura del compenso dovuto al notaio;
- l'esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico consista proprio nella consegna a un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in cui adempiuto l'incarico residui un quid da consegnare a un determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un evento oggettivamente controllabile.

Circa la separatezza possiamo avvalerci dello strumento del trust posto che (e nella misura in cui) il codice civile non contiene disposizioni in merito.

Attraverso il trust il notaio ottiene la segregazione delle somme affidate, che pertanto non subiscono le vicende del patrimonio personale del notaio stesso, quindi non vengono a far parte della sua eredità, dell'eventuale comunione col coniuge e non sono aggredibili dai creditori personali del notaio. Quest'ultimo fenomeno è ultimamente divenuto di attualità soprattutto per quanto riguarda il (mancato) pagamento di imposte correlate alla registrazione di atti notarili.

La segregazione è quindi un fattore di efficienza dell'affidamento, capace di corroborare la fiducia istituzionale di cui il notariato gode.

Il trust di affidamento di somme non richiede particolare forma se non quella scritta (ad probationem tantum) e può essere congegnato, per ogni singolo trasferimento di somme, secondo uno schema simile a quello che qui si propone:

AFFIDAMENTO DI SOMME

Il sottoscritto _____ affida e trasferisce la complessiva somma di € _____ al Dott. _____ Notaio in _____ il quale accetta costituendosi trustee secondo le seguenti disposizioni:

1. RAGIONE DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento è costituito per consentire il pagamento di _____ ovvero per garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da _____ nel contratto in data _____ n _____ di repertorio

Dott. _____ Notaio in _____

Ogni altra ragione è esclusa.

2. MODALITÀ DELL'AFFIDAMENTO

Il Notaio affidatario riceve e trattiene le somme affidate, di seguito dette anche Fondo Affidato, come trustee, secondo l'accezione del termine assunta dalla Convenzione dell'Aja 1 /7/1985 ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge 16/10/1989 n. 364, quindi con modalità che assicurino la effettiva segregazione delle stesse da patrimonio personale del Notaio medesimo nonché da altre somme di cui il Notaio fosse parimente affidatario.
Per effetto dell'affidamento i beni affidati divengono di proprietà dell'affidatrio ma sono separati dal suo patrimonio personale, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.
Il Notaio è tenuto al deposito delle somme affidate presso banche o istituti di credito in appositi conti separati con potere di investimento secondo modalità che assicurino in ogni caso la conservazione del capitale.
Gli interessi maturati accrescono automaticamente il valore del Fondo Affidato.
Il Notaio affidatario non può delegare ad altri la propria funzione.
Il Notaio affidatario ha diritto a un compenso in ragione di:

- per depositi del valore fino a Euro 100 000,00: ___ % della somma depositata per ogni trimestre o frazione di trimestre di durata del deposito
- per depositi del valore da Euro 100 000,00 a Euro 200.000,00: ___ % della somma depositata che ecceda Euro 100 000,00 per ogni trimestre o frazione di trimestre di durata del deposito
- per depositi del valore eccedente Euro 200.000,00: ___ % della somma depositata che ecceda Euro 200 000,00 per ogni trimestre o frazione di trimestre di durata del deposito.

3. BENEFICIARI

Il presente affidamento è costituito nell'interesse e quindi a beneficio di _____ che sottoscrivono il presente atto per confermarne l'irrevocabilità .

4. GARANTE

Garante del presente affidamento è il Presidente del Consiglio notarile di _____ o la persona da questi indicata. Il garante ha poteri di verifica generale anche contabile in merito all'operato del trustee, con facoltà di revocare il medesimo e procede alla no-

mina di un nuovo trustee.

5. DURATA

L'affidamento dura sino al _____ a tal data il Notaio affidatario procederà a devolvere le somme affidate _____
Qualora alla data di scadenza vi sia incertezza in ordine alle persone alle quali devolvere il Fondo Affidato o alle modalità di devoluzione dello stesso il Notaio affidatario procederà alla devoluzione:

- secondo le indicazioni concordemente fornite per iscritto dai sopraddetti beneficiari;

in mancanza:

- secondo le indicazioni del garante;

in mancanza:

- secondo quanto stabilito dal Giudice in base a una sentenza passata in giudicato ovvero da un organo arbitrale in base a un lodo divenuto definitivo.

6. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Il presente affidamento nella parte in cui regola le modalità di segregazione in quanto Trust è regolato dal Trusts (Jersey) Law 23rd March 1984 n. 11/1984 e successive modificazioni e integrazioni, Isole del Canale ("Legge di Jersey").
Per ogni altro aspetto è regolato dalla Legge Italiana.
La Legge di Jersey si applica nella sua interezza a eccezione di quelle norme dispositive il cui contenuto non è conforme o contraddice le regole del presente Trust, di modo che nel contrasto fra norme non inderogabili contenute nella legge regolatrice e il disposto del presente atto istitutivo prevalga sempre quest'ultimo.

Per ogni controversia competente è il foro di _____

Le somme affidate dovranno, a cura del notaio trustee, essere depositate su un deposito bancario "dedicato", ossia intestato al notaio come trustee ovvero al trust stesso.

Per ottenere ciò è necessario, secondo la costante prassi bancaria, che detto conto corrente sia aperto utilizzando il codice fiscale proprio del trust diverso necessariamente da quello proprio del notaio.

Per ottenere l'attribuzione al trust del codice fiscale occorre procedere alla previa registrazione dell'atto istitutivo il trust.

Considerato che il notaio dovrà gestire non uno ma una pluralità di affidamenti è consigliabile che lo stesso, eventualmente assieme agli associati, proceda alla istituzione di un trust capace di raccogliere ogni genere di affidamento fiduciario procedendo quindi una sola volta alla sua registrazione con attribuzione del codice fiscale; il trust così istituito sarà in grado di essere intestatario di uno o più depositi bancari nei quali far confluire le somme ricevute.

Di seguito si propone un testo di atto istitutivo:

ISTITUZIONE DI TRUST

I sottoscritti _____
nella loro qualità e funzione di notai componenti lo Studio _____ di seguito detti "Notai Associati", con riferimento alle somme che gli stessi ricevono in affidamento dai propri clienti, allo scopo di conservare e amministrare dette somme in regime di segregazione, a garanzia e nell'interesse dei soggetti a beneficio dei quali gli affidamenti sono disposti, con il presente atto istituiscono, secondo i termini e le disposizione della Convenzione dell'Aja 1/7/1985 ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge 16/10/1989 n. 364, un trust denominato:

TRUST _____

regolato dalle disposizioni che seguono:

1. STRUTTURA DEL TRUST

Ogni singolo affidamento effettuato al notaio costituisce un singolo trust separato dagli altri affidamenti fatti al medesimo notaio, nonostante le somme affidate siano eventualmente depositate su un unico conto corrente o deposito bancario, purché esso conto corrente o deposito bancario risulti intestato al trust istituito con il presente atto, ovvero al trustee in nome del trust.
Spetta al trustee mantenere la distinzione fra i singoli affidamenti mediante apposite scritture contabili; egli potrà disporre affinché il fondo in trust sia suddiviso in sottofondi riferiti a singole disposizioni di affidamento.
È in facoltà del trustee di aprire conti correnti e depositi bancari dedicati a singoli affidamenti, sempre che siano intestati al trust ovvero al trustee in nome del trust.

2. RAGIONE DEL TRUST

Il presente trust è istituito espressamente ed esclusivamente per gestire e amministrare le somme affidate ai "Notai Associati" o ciascuno di essi, nell'esercizio delle loro funzioni notarili mediante la creazione di un patrimonio autonomo e vincolato nell'interesse dei beneficiari dei singoli affidamenti; ogni altra ragione è esclusa.

3. IL TRUSTEE

Il termine "un Trustee" indica ognuno dei notai associati;
il termine "Trustee" o "il Trustee" indica i "Notai Associati" o chi di essi mantenga la funzione di trustee quand'anche sia uno solo.

4. IL FONDO IN TRUST

È costituito da:
1. i beni e i diritti affidati al notaio o ai "Notai Associati" quale trustee del Trust;

2. ogni reddito del Fondo che il “Trustee” vi accumuli;
3. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione di quanto sopra.

Fa quindi parte del Fondo ogni bene e diritto in esso incluso con i frutti e le utilità da essi derivate.
I beni costituenti il Fondo in trust sono separati dal patrimonio proprio di “un Trustee”, non sono aggredibili dai suoi creditori personali, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

5. DURATA

Il Trust dura sino al termine indicato in ciascun atto di affidamento.

6. I BENEFICIARI

Il termine beneficiario indica ciscuna persona qualificata come tale nei rispettivi atti di affidamento.
Il Beneficiario:
1. non ha diritto ai redditi prodotti dal fondo in trust;
2. non può in alcun modo disporre dei diritti né dei poteri che l’atto di affidamento gli attribuisce se non in quanto detto atto espressamente lo consenta.

7. POSIZIONE DEL TRUSTEE RISPETTO AL FONDO IN TRUST

I beni in trust sono in piena proprietà del “Trustee” affinché egli se ne avvalga secondo quanto enunciato in questo atto ed eventualmente nel singolo atto di affidamento, nell’esercizio di qualunque sua funzione “il Trustee” gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati in questo atto.
"Il Trustee":
1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai beni in trust;
2. può comparire nella sua qualità di “Trustee” davanti a Notai e pubbliche Amministrazione e autorità;
3. può rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenerne direttive;
4. custodisce i beni in trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso;
5. tiene i beni in trust separati sia dai propri sia da tutti gli altri beni di cui sia parimenti affidatario/trustee in forza di un diverso titolo di affidamento.
   Inoltre:
   - quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, ne richiede l’iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l’esistenza del Trust;
   - istituisce ogni conto bancario e stipula ogni contratto nella propria qualità di trustee o in altro modo che palesi l’esistenza del Trust;
   - deposita ogni attivo finanziario derivante da ciascun affidamento nei conti così denominati.

“Il Trustee” può:
1. depositare beni e documenti presso banche e depositari professionali che si obblighino alla loro custodia ed è tenuto a farlo per i titoli al portatore;
2. delegare a chiunque l’esercizio di uno specifico potere gestionale per un periodo determinato quale speciale mandatario alle condizioni che ritenga opportune.

Non può delegare ad altri la propria funzione nel suo complesso.
“Il Trustee” può, con il consenso dei beneficiari tutti, impiegare il fondo in trust investendolo in beni finanziari che in ogni caso assicurino la conservazione del patrimonio e comunque agendo con la prudenza che si addice al padre di famiglia.
I poteri del "Trustee", ottenuti i consensi richiesti da questo atto, sono esercitati con discrezionalità assoluta secondo le circostanze.
Quando in questo atto è richiesto un consenso per il compimento di un atto del “Trustee” nell’esercizio di un suo potere, si intende:
1. che il consenso, se prestato, lo sia non oltre il momento del compimento dell’atto di esercizio del potere;
2. che la sua forma sia la medesima dell’atto da compiersi, ma comunque scritta.

In qualsiasi altro caso l’atto è invalido e i suoi effetti debbono essere eliminati dal “Trustee”.
“Il Trustee” ha diritto a un compenso per il suo ufficio in ragione di quanto convenuto in ciascun atto di affidamento.
“Il Trustee” è tenuto al rendiconto alla fine di ogni anno solare.

8. SUCCESSIONE NELL’UFFICIO DI TRUSTEE

“Un Trustee” resta in carica sino a revoca, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità, perdita della qualifica di notaio; la perdita della qualità di trustee da parte di “un Trustee” non fa venir meno la funzione di “Trustee” a meno che la causa estintiva non riguardi tutti i “Notai Associati”, ciò indipendentemente dalla circostanza che nell’atto di affidamento si sia qualificato come Trustee uno solo dei notai associati. Il titolo di ogni singolo affidamento può disporre diversamente.
“Il Trustee” può essere revocato in ogni tempo dal Garante che provvede alla sua sostituzione.
“Il Trustee” che cessi dall’ufficio perde ogni diritto sui beni in trust in favore di colui o coloro che gli succedono o che rimangono nell’ufficio.
Chi cessa dall’ufficio:
1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui beni in trust;
2. consegna al Trustee i beni in trust e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo possesso gli fornisce ogni ragguaglio il Trustee gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei beni in trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l’ufficio;
3. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.

9. IL GARANTE

Garante del presente trust è istituito il Presidente del Consiglio Notarile di _____
Il Garante:

1. ha i poteri e le facoltà determinati dal presente atto e in ogni caso ha poteri di verifica dell'operato del "Trustee", di dare pareri allo stesso, ancorché non vincolanti, anche se non richiesto;
2. ha la facolta' di operare verifiche tecniche e contabili dell'amministrazione del trustee e quindi di accedere alla relativa documentazione a spese del trust;
3. ha azione legale contro il trustee stesso per l'adempimento degli obblighi che sono posti a suo carico dal presente atto come dalla Legge.

Ha facoltà di revocare il trustee e ottenere la nomina del sostituito.

10. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Il trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale.
Nel corso della durata del trust il Trustee, ottenuto il consenso del Garante, può:

1. sostituire la legge regolatrice del Trust con altra
2. e in tale occasione:
   - modificare qualsiasi disposizione di questo atto che non sarebbe valida o la cui interpretazione o i cui effetti varierebbero secondo la nuova legge regolatrice;
   - e modificare questo atto per quanto necessario affinché i suoi effetti rimangano per quanto possibile i medesimi.

Qualunque controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo atto è sottoposta esclusivamente alla magistratura italiana, foro di _____

Va da sé che quanto scritto sopra per la gestione in regime di segregazione delle somme affidate vale (a maggior ragione) per le somme che il notaio riceve a titolo di anticipazioni per il pagamento di imposte connesse alla registrazione dei propri atti.

Come noto la confusione fra somme percepite a titolo di onorario e somme percepite a titolo di anticipazione di imposta genera problemi molto seri al notaio e ancor più seri al notariato.